



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **10 novembre 2020**

Dazi doganali fino al 30 aprile 2021 la franchigia

La decisione Ue 1573/20 riguardante i beni destinati a fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Con tale decisione **il regime di franchigia dai dazi e dall'Iva** è stato prorogato **fino al 30 aprile 2021**.

Dall'ambito UE fa eccezione il Regno Unito per cui la data di cessazione dal beneficio è prevista al 31 dicembre 2020, in considerazione della uscita di questo stato dall'Unione Europea.

Ricordiamo che:

con riguardo **al diritto all'esenzione** è necessario produrre **una autocertificazione** con la quale il destinatario finale della merce attesti di appartenere alle categorie di soggetti esentati e che la merce sia a lui destinata per le finalità di distribuzione gratuita ammesse alla franchigia;

la stessa può essere sostituita dalla registrazione presso apposito Albo dei beneficiari gestito telematicamente insieme con il sistema di prenotazione delle franchigie che andrà a sostituire l'attuale procedura di svincolo diretto basata sulla autocertificazione cartacea;

le merci sono ammesse in esenzione dai dazi doganali e dall'imposta sul valore aggiunto sulle importazioni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) le merci sono destinate ad uno dei seguenti usi:

(i) distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19;

(ii) messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);

(b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE)

n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;

(c) le merci sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri;

Le merci sono inoltre ammesse in esenzione se sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19.

